

UFFICIO LEGISLATIVO

TESTO COORDINATO DEL AS 1819

Conversione in legge del decreto-legge 1 Ottobre 2007, n. 159 recante "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale"

CON LE MODIFICHE APPORTATE IN COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO

Roma 23 ottobre 2007

DECRETO-LEGGE 1 Ottobre 2007, n. 159 Interventi urgenti in materia economico- finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.	MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO AS 1819
Aut 1 Destinacione maggiori entrete	
Art. 1. Destinazione maggiori entrate	
1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto	
alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-	
2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di	
euro, ulteriori rispetto a quelle incluse	
nel provvedimento previsto dall'articolo 17,	
comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468,	
e utilizzate a copertura del decreto-legge 2	
luglio 2007, n. 81, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.	
127, sono destinate, per lo stesso anno, alla	
realizzazione degli obiettivi di indebitamento	
netto delle pubbliche amministrazioni e dei	
saldi di finanza pubblica a legislazione vigente,	
definiti dal predetto Documento di	
programmazione economico-finanziaria e dalla	
relativa Nota di aggiornamento.	
2. Gli obiettivi di indebitamento netto	
delle pubbliche amministrazioni di cui al	
comma 1 includono gli effetti finanziari degli	
interventi disposti con il presente decreto, ivi	
comprese le misure di sviluppo ed equita'	
sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della	
legge 27 dicembre 2006, n. 296.	
Art. 2. Imprese pubbliche	
1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla	
rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria,	
previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero	
delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana	
S.p.a., e' autorizzato un contributo di 800	
milioni di euro per l'anno 2007.	
2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del	
contratto di cui al comma 1, la continuita'	
nell'attivita' di manutenzione straordinaria	
sulla rete tradizionale dell'infrastruttura	
ferroviaria, come indicato nella delibera	
CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, e'	
autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore	
contributo di 235 milioni di euro.	
3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro	
da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi	
nel piano di investimenti allegato al Contratto	
di programma 2007 stipulato tra il Ministero	

1 11 ' C , , , , 1 ANTAG C A	
delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.	
Art. 3. Semplificazione delle procedure di	
utilizzo degli stanziamenti di cui	
all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria	
2007	
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre	
2006, n. 296, sono apportate le seguenti	
modificazioni:	
a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i	
seguenti periodi: "Al fine di garantire la	
tempestiva attivazione del finanziamento in	
corso d'anno degli interventi previsti nel	
predetto elenco 1, e' consentito, per l'anno	
2007, l'utilizzo di una parte delle quote	
accantonate per ciascun intervento, nel	
limite di importi corrispondenti a effetti in	
termini di indebitamento netto pari all'ottanta	
per cento di quelli determinati nel medesimo	
elenco 1.	
Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo	
di una parte delle quote accantonate per	
ciascun intervento, nel limite di importi	
corrispondenti a effetti in termini di	
indebitamento netto pari al settanta per cento di	
quelli determinati nel medesimo elenco 1.";	
•	
b) al comma 759 e' soppressa la parola:	
"trimestralmente";	
c) al comma 762 le parole: "per gli importi	
accertati ai sensi del comma 759" sono	
sostituite dalle seguenti: "secondo quanto	
previsto dai commi 758 e 759".	
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-	
legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.	
127, e' sostituito dal seguente: "2. Le	
anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a	
valere sulla quota delle somme stanziate sui	
pertinenti capitoli di bilancio indicata	
all'articolo 1, comma 758, secondo periodo,	
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,	
preventivamente rispetto agli utilizzi cui	
sono destinati gli stanziamenti stessi.".	
	Art. 3-bis.
	Disposizioni in materia di accesso alle
	prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP)
	1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 7
	marzo, n. 45 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2007,
	n. 83), sono apportate le seguenti
	modificazioni:

a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:

"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1, possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volonta` di adesione"».

3.0.4 Vegas

Art. 4. Commissariamento di regioni inadempienti

Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

Art. 4

Commissari ad acta per le regioni inadempienti 4.20 Il relatore

- 2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo Comitato, risultino inidonei o insufficienti degli al raggiungimento obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.
- 2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo Comitato, risultino inidonei o insufficienti raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro con la facoltà, fra le altre, di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori generali delle ASL ovvero delle **Aziende** Ospedaliere. La nomina commissario ad acta e` incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

4.7 testo 2

4.8 Polledri

«2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi

4.900 testo 2 Governo

Art. 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico

- 1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli
- 1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli

assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola annualmente determinato e' Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma. per singola medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento fini dell'accesso ai finanziamento integrativo a carico dello Stato. more della concreta e attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 spesa complessiva cento della l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe 'A' ai fini della rimborsabilita`, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita` non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello che in ogni singola regione e' nazionale annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialita' medicinale, al mese precedente, secondo le relativi specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni, entro 15 giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.

Il rispetto da parte delle regioni di quanto comma costituisce disposto dal presente adempimento dell'accesso ai fini finanziamento integrativo a carico dello Stato. della Nelle more concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

5.900 Governo testo 2 5.1 testo 2

2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi disponibili per quali sono i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui precedente periodo al viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge dicembre 2006, n. 296, e del comma 3.

Viene detratto, altresi', il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte farmaco, del requisito della innovativita' e'

riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validita' per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

- b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;
- fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004:
- d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali,

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 5.900 Governo testo 2

disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui predetta lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1º giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita' dei consumi nel corso dell'anno.

3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi' definite:

a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, conto dell'incidenza distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entita' del ripiano e' calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera b). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera b) del comma 2 e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre e'

a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, conto dell'incidenza distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entita' del ripiano e' calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera fine di favorire lo sviluppo e la a). disponibilita' dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

5.28 Il relatore

comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda	
entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il	
ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione	
dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione	
all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle	
finanze e della salute;	
c) ai fini del ripiano, per le aziende	
farmaceutiche si applica il sistema di cui	
all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge	
27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico	
dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA	
ridetermina, per i sei mesi successivi, le	
relative quote di spettanza sul prezzo di vendita	
dei medicinali e il corrispondente incremento	
della percentuale di sconto a favore del SSN.	
Le aziende farmaceutiche versano gli importi	
dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b)	
del presente comma, direttamente alle regioni	
dove si e' verificato lo sforamento in	
proporzione al superamento del tetto di spesa	
regionale;	
d) la mancata integrale corresponsione a	
tutte le regioni interessate, da parte delle	
aziende, di quanto dovuto nei termini perentori	
previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei	
1	
farmaci ancora coperti da brevetto, in misura	
tale da coprire l'importo corrispondente,	
incrementato del 20 per cento, nei successivi	
sei mesi.	
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA	
elabora la stima della spesa farmaceutica, cosi'	
come definita al comma 1, relativa all'anno	
successivo distintamente per ciascuna regione	
e la comunica alle medesime regioni. Le	
regioni che, secondo le stime comunicate	
dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale	
prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad	
adottare misure di contenimento della spesa, ivi	
inclusa la distribuzione diretta, per un	
ammontare pari almeno al 30 per cento dello	
sforamento e dette misure costituiscono	
adempimento regionale ai fini dell'accesso	
al finanziamento integrativo a carico dello	
Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da	
compartecipazioni alla spesa a carico degli	
assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure	
a proprio carico.	F A 1 1.111 2000 1
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa	5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa
farmaceutica ospedaliera cosi' come rilevata	farmaceutica ospedaliera cosi' come rilevata
dai modelli CE, al netto della distribuzione	dai modelli CE, al netto della distribuzione
diretta come definita al comma 1, non puo'	diretta come definita al comma 1, non puo'

superare a livello di ogni singola regione misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle erogate per il finanziamento di somme attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore e' recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore e' recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

5.900 Governo testo 2

5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e` aggiunto il seguente comma 2-bis: '2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformita` da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco successivamente alla istituzione dell'AIFA. Commissione consultiva tecnicodalla scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1 ottobre 2007" 5.900 Governo testo 2

5-bis. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialita` medicinale o il nome del generico.

5.46 Monacelli

5-bis. Al comma 8 dell'art. 48 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, dopo la lettera c) e` aggiunta la seguente:

"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attivita` editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di

	carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5,
	ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia Italiana
	del farmaco''»
	5.47 Tomassini
	5-bis. 1. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo
	sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 24 maggio 2001, e` autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 5.41 testo 2
Aut 6 Sistama Alta Valacita/Alta Canacita!	
Art. 6. Sistema Alta Velocita/Alta Capacita'	Art. 6 (Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)
Rete transeuropea di trasporto 1. Ai fini della realizzazione delle tratte del	- 1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura
Sistema "Alta Velocita/Alta Capacita"	ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su
ricompreso nella Rete transeuropea di	proposta del Ministro delle infrastrutture, di
trasporto (TEN-T), come definita dalla	concerto con i Ministri dei trasporti e
decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo	dell'economia e delle finanze, viene determinato
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera	l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto
del CIPE, su proposta del Ministro delle	del Ministro dei trasporti e della navigazione in
infrastrutture, di concerto con i Ministri dei	data 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
trasporti e dell'economia e delle finanze, viene	Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive
determinato l'ammontare della quota del	modificazioni, che concorre alla copertura dei
canone di utilizzo della infrastruttura	costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta;
ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei	con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri
trasporti e della navigazione in data 21 marzo	e le modalita` attuative
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive	6.2 Tecce
ı ,	0.2 Tecce
modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema	
fino alla copertura completa del costo	
dell'opera; con lo stesso provvedimento sono	
definiti i criteri e le modalita' attuative.	
Art. 7. Contributi al trasporto metropolitano	
delle grandi citta'	
1. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 500	
milioni di euro per la prosecuzione delle	
spese di investimento finalizzate alla linea "C"	
della metropolitana della citta' di Roma.	
2. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150	
milioni di euro per spese di investimento	
relative al sistema metropolitano urbano e	
regionale di Napoli.	
3. Per la realizzazione di investimenti	3. Per la realizzazione di investimenti
relativi al sistema ferroviario metropolitano di	relativi al sistema ferroviario metropolitano di
Milano e' autorizzata la spesa di 150 milioni di	Milano e' autorizzata la spesa di 150 milioni di
euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento	euro da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e
delle politiche a favore del trasporto pubblico.	seguenti del decreto legislativo 12 aprile

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da	2006, n. 163 per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico. 7.16 Formisano 7.900 Governo 3.bis All'articolo 1, comma 979, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, dopo le parole "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" aggiungere le seguenti parole "e delle altre tratte della Metropolitana di Milano" 7.21 testo 2 Baio Dossi
considerarsi in deroga al patto di stabilita' interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.	
Art. 8. Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina	
1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonche' per la promozione ed informazione dei servizi e' autorizzata altresi' la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.	1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'IPSEMA e delle Capitanerie di Porto, nonche' per la promozione ed informazione dei servizi e' autorizzata altresi' la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007. 8.9 Pontone
2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilita' statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.	2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilita' statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria della autostrada A3 e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007. 8.12 Il relatore
3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le	3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto , da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le

procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

- procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per per l'anno 2007 la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.
- Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce Reggio dell'aeroporto Calabria di Messina ed altri eventuali scali, nonche' per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel dell'emergenza e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilita' nello
- 8.900 Governo

- 5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 2 a 5 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti.
- 5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 2 a 5 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti, sentite le competenti commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le rocedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula

dei contratti di servizio per l'adeguamento dei

collegamenti marittimi tra le citta' di Messina,

Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e'

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le citta' di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.

8.900 Governo **8.20 Pontone**

assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate e le competenti commissioni parlamentari. 8.23 Pontone 7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la 7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la sicurezza della

- finanza pubblica, l'area di navigazione dello Stretto di Messina. individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorita' marittima della
- finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina. individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorita' marittima della

navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonche' la regolazione del servizi tecnico-nautici nell'intera area.

navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 271/99, nonche' la regolazione del servizi tecnico-nautici nell'intera area.

8.26 Pontone

- 8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
- 9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

«9-bis. A far data dal 1º marzo 2008, la societa` di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, e` sciolta e posta in liquidazione. Allo scioglimento dei rapporti negoziali si applica l'art. 21 quinquies comma 1 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9-ter. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e` abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 9-quater.

9-quater. Con decreto del Ministro ell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1º marzo 2008 di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni e integrazioni.

9-quinquies E' istituita l'Agenzia per lo sviluppo della logistica nell'area dello Stretto di Messina, con particolare riferimento allo sviluppo dei nodi logistici ed intermodali relativi alla piattaforma territoriale strategica Calabria e Sicilia sotto i poteri di indirizzo vigilanza del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto, per quanto di competenza, con i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti.

	8.800 testo 2 Governo
Art. 9. Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.	
1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Societa' per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia S.p.A. le somme spettanti. 2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27	
dicembre 2006, n. 296.	3. All'articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166 e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regIme degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessita di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonche le compensazioni spettanti alla societa fornitrice. 3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. All'articolo 1, comma l, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: ", i contratti di servizio" sono soppresse». **9.2 Tecce** 9.3 Mazzarello Art. 10. Disposizioni concernenti l'editoria 1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo una riduzione del 7 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun complessivo spettante a ciascun avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 250. e successive agosto 1990. agosto 1990. n. 250. successive e modificazioni. Tale contributo non può modificazioni. comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori. 10.800 testo 2 Governo 2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine presentazione la dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo. 3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce

onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di

decadenza.	
4. La regolarita' contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla Societa' Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del 7 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa;	5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla societa` Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e` ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad un milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori al milione di euro»
6. La Societa' Poste Italiane S.p.A. e' tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.	
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.	
8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con	

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.	
46, e' richiesto e verificato per ogni singolo	
numero delle pubblicazioni spedite.	
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi	
diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,	
relativi all'anno 2006, e' autorizzata la spesa	
aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio	
finanziario 2007.	
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n.	
224, e' abrogato.	
	Art. 10 bis
	Disposizioni in materia di contributi alle
	imprese editrici di giornali e di
	radiodiffusione sonora e televisiva)
	1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
	250, e successive modificazioni,
	il comma 2-quater e` aggiunto il seguente:
	2- quinquies Per la ripartizione dei
	contributi alle emittenti radîotelevisive di
	cui al comma 2ter, si tiene conto, inoltre, dei
	seguenti criteri:
	a) devono trasmettere giornalmente tra le ore
	06.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del
	tempo di trasmissione programmi in lingua
	francese, ladina, slovena e tedesca nelle
	regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-
	Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige,
	almeno in parte prodotti dalle stesse
	emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
	b) devono possedere i requisiti previsti
	dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
	del decretolegge 23 gennaio 2001, n. 5,
	convertito, con modificazioni, dalla legge 20
	marzo 2001, n. 66;
	c)1'importo complessivo di 2.000.000 di euro
	per ciascuno degli anni, 2007, 2008 e 2009 è
	ripartito, anno per anno, in base al numero
	delle domande inoltrate, tra le emittenti
	radiofoniche e le emittenti televisive. La quota
	spettante alle emittenti radiofoniche è
	suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse,
	ai sensi e per gli effetti del decreto del
	Ministro delle comunicazioni, di concerto con
	il Ministro dell'economia e delle finanze,
	previsto dall'avicolo 52, comma 18, della legge
	28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa
	tra le emittenti televisive stesse, ai sensi della
	presente legge.
Art 11 Estingiani anticinate di prestiti	10.0.2 testo 2 Peterlini
Art. 11. Estinzioni anticipate di prestiti	1. Par giacquae dagli anni 2007, 2009 a 2000
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,	1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo	a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo

34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalita' sono stabilite con decreto dell'interno, di concerto con il Ministero Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle correlati alle estinzioni strettamente anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

11.3 Battaglia Giovanni, , Grassi, Tibaldi, Tecce, Albonetti

Art.12 Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione

- 1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle predette risorse.
- 2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007.

Art. 13. Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione

- 1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.".
- 2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a
- 2. Al comma 580 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "La Scuola

far tempo dal 15 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585".	Superiore della Pubblica Amministrazione e' soppressa a far tempo dal 15 giugno 2007" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, l'Istituto diplomatico, la Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze sono soppresse a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei loro rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali. 13.3 Villone, Bonadonna, Tibaldi, Battaglia Giovanni, Tecce
Art. 14.Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali 1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia	Art. 13-bis. 1. Ai fini del funzionamento di base del Centro di ricerca del CEINGE – Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalita giuridica di diritto privato, interamente partecipato da Amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, e` istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attivita` infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, secondo le indicazioni del Ministro per lo sviluppo economico, an che attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita` previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo 13.0.3 (testo 2) Legnini
nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive	

modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, territorio presenti nel di rispettiva delle Direzioni competenza, da parte regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

- 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, nel delle norme dell'ordinamento rispetto comunitario, e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza rapporti concessori in corso.
- 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario tenuto conto della specificita` delle prestazioni richieste nonche' delle esperienze e dei titolli professionali occorrenti, e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo prima applicazione, l'affidamento che. integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati. garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

14.1000 II Relatore

3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

Art. 14-bis.

(Debiti contributivi)

1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 7 e' applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente

	impositore, tenuto conto delle compatibilita` del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio. 14.0.900 Il Governo
Art. 15. Rinnovi contrattuali 2006-2007 -	
Autorizzazione di spesa	
1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.	
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.	
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.	
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.	
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Art. 16. Disposizioni in materia di sistema	
digitale terrestre	
1. Entro centoventi giorni dalla data di	
1. Emilo cemoventi giorni dana data di	

entrata in vigore del presente decreto, i	
produttori ovvero gli importatori di apparecchi	
televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo	
e sull'imballaggio esterno degli apparecchi	
televisivi riceventi in sola tecnica analogica	
una etichetta delle dimensioni non inferiori a	
cm 24x10 con la scritta: "questo televisore	
non e' abilitato a ricevere autonomamente	
trasmissioni in tecnica digitale". Per gli	
apparecchi gia' distribuiti ai rivenditori l'obbligo	
grava su questi ultimi.	
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in	
vigore del presente decreto, gli apparecchi	
televisivi venduti dalle aziende produttrici ai	
distributori di apparecchiature elettroniche al	
dettaglio sul territorio nazionale integrano un	
sintonizzatore digitale per la ricezione dei	
servizi della televisione digitale.	
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in	
vigore del presente decreto, gli apparecchi	
televisivi venduti ai consumatori sul territorio	
nazionale integrano un sintonizzatore digitale	
per la ricezione dei servizi della televisione	
digitale.	
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-	
legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,	
come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 23	
febbraio 2006, n. 51, le parole: "entro l'anno	
2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro	
l'anno 2012".	41' All' 4'-1 All'
	4-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del
	decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
	convertito, con modificazioni dalla legge 20
	marzo 2001, n. 66, come modificato
	dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
	30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
	modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,
	n. 51, dopo il periodo: "A tale fine sono
	individuate aree all digital in cui accelerare la
	completa conversione", inserire il seguente
	periodo:
	"Il Ministero delle comunicazioni, sentite le
	regioni interessate, e l'Autorita` per le
	garanzie nelle comunicazioni, definira` le
	aree geografiche nelle quali realizzare la
	sperimentazione della conversione delle reti
	alla tecnologia digitale
	16.6 (testo 2)
	16.6 (testo 2)

	Il Relatore
	4-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto
	legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la lettera p)
	e` sostituita dalla seguente:
	"p-bis) ambito locale televisivo, l'esercizio
	dell'attività di radiodiffusione televisiva in
	uno o piu` bacini, comunque non superiori a
	dieci, anche non limitrofi, purche' con
	copertura inferiore al 50 per cento della
	popolazione nazionale; l'ambito e`
	denominato 'regionale' o 'provinciale'
	quando il bacino di esercizio dell'attivita` di
	radiodiffusione televisiva e` unico e ricade nel
	territorio di una sola regione o di una sola
	provincia, e l'emittente non trasmette in altri
	bacini; l'espressione 'ambito locale televisivo'
	riportata senza specificazioni si intende
	riferita anche alle trasmissioni in ambito
	regionale o provinciale''».
	16.10
	Stefani, Polledri, Franco Paolo
	4-bis. L'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" e` sostituito dal seguente: "3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto puo` detenere anche tramite societa` controllate e/o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita` televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29"». 16.11
	Stefani, Polledri, Franco Paolo
Art. 17. Somme da corrispondere a titolo di	
danno ambientale	
1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27	
dicembre 2006, n. 296, le parole: "delle somme versate" sono sostituite dalle seguenti:	
"delle somme da versare" e dopo le parole:	
"transattivi negli anni" e' inserita la seguente:	
"2001,".	
Art. 18. Adempimenti conseguenti ad	

impegni internazionali	
1.Per l'adempimento di impegni	
internazionali per la pace e lo sviluppo e'	
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per	
l'anno 2007, da destinare:	
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un	
Fondo italiano per attivita' di mantenimento	
della pace in Africa "Peace Facility";	
b) per 130 milioni di euro, al versamento di	
una ulteriore quota del contributo italiano a	
favore del Fondo globale per la lotta contro	
l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global	
Health Found);	
, ·	
/ 1	
corresponsione di quota parte dei contributi	
obbligatori dovuti all'Organizzazione delle	
Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte	
penale internazionale;	d) non 220 milioni di aura all'anagoniana di
d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di	d) per 220 milioni di euro, all'erogazione di
contributi volontari ad organizzazioni	contributi volontari ad organizzazioni
umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di	umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di
sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7,	sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7,
e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;	e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
e) per 5 milioni di euro, al completamento	e) per 4 milioni di euro, al completamento delle attivita' di assistenza per la distruzione
delle attivita' di assistenza per la distruzione	
delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.	delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge
19 luglio 2004, ii. 190.	19 luglio 2004, n. 196. 18.19
	De Poli, Tecce, Ferrara, Bonfrisco
	De I on, Tecce, Perrara, Bomrisco
	«e-bis) per 5 milioni di euro, al Fondo delle
	Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
	18.13 (testo 2)
	Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e	2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e
fondi di sviluppo internazionali per aiuti	fondi di sviluppo internazionali per aiuti
finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e'	finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e'
autorizzata la spesa di 410 milioni di euro,	autorizzata la spesa di 410 milioni di euro,
per l'anno 2007, da ripartire con decreto del	per l'anno 2007, da ripartire con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su	Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle	proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze.	finanze d'intesa con il Ministro degli affari
	esteri.
	2-bis Per il perseguimento delle finalità
	istituzionali e per assicurare il proprio
	funzionamento, in coerenza con il processo di
	revisione organizzativa di cui all'articolo l,
	comma 404, lettera g), della legge 27
	dicembre 2006, n. 296 ed ai fini della
	razionalizzazione della spesa, le
	randimination unit spesa, it

	rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalita` disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 18.900 Il Governo
Art. 19. Misure in materia di pagamenti della P.A.	
1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";	
b) le parole: "e le societa' a prevalente partecipazione pubblica," sono soppresse;	soppressa 19.3 Galardi, Grassi, Tibaldi, Bonadonna, Battaglia Giovanni, Albonetti, Tecce
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.". Art. 20. 5 per mille 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 150 milioni di euro per	
l'anno 2007.	Art. 20-bis. (Fondo rotativo per infrastrutture strategiche) 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 355, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443".

b) nel comma 357, e` aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), e` emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

20.0.2, Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Art. 21. Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonche' all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione priorita' definite nel tavolo concertazione generale sulle politiche abitative.

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli IACP o dei comuni, non assegnati, nonche' all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi, destinare prioritariamente alle giovani coppie a basso reddito e a soggetti sottoposti procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente particolare riferimento a realizzabili, con quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione priorita' definite nel tavolo concertazione generale sulle politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonche' la disponibilita` di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria ad effettuare periodicamente provvede accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di

edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

Per l'anno 2007 e` stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate

21.8,

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo 21.9.

Sodano, De Petris, Confalonieri, Battaglia Giovanni, Bonadonna, Bellini, Tecce,

Albonetti

21.12,

Bobba

21.900 (testo 2),

Il Governo

21.16,

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

- 2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarieta' sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture. di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalita' di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti ai comuni ed agli ex IACP direttamente comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e previa attivazione prestiti, di apposita convenzione per i medesimi fini. ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati
- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture. di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi comma 1 previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le modalita' di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti ai comuni ed agli ex IACP direttamente comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e attivazione prestiti, previa di apposita fini. La convenzione per i medesimi

finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003.

ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le Regioni e Province autonome

21.24. Stiffoni, Polledri, Franco Paolo 21.27,

Perrin, Peterlini, Thaler, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Tonini, Negri, Rubinato

- 4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione banche dati necessarie per programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalita' sociali. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture. d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Bolzano, sono autonome di Trento e di definite le modalita' di funzionamento della rete degli Osservatori impiego e di del finanziamento.
- 4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione. l'implementazione e la condivisione banche dati necessarie per programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalita' sociali, nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprieta` dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta', con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio. anche fini collegamento con le esperienze ed osservatori realizzati anche a livello regionale.

21.32,

Fantola, Ciccanti, Forte, Maninetti, Ruggeri 21.33,

Tecce, Bonadonna, De Petris, Tibaldi, Albonetti

4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilita' e trasparenza, di assicurare attraverso un sistema di banche dati consultabile via Internet. informazioni necessarie pubblico. al permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema

integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21.36 (testo 2), Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Grillo, Taddei

Art. 21-bis.

(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II")

1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'art. 18 del decreto legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 2002 e 21 novembre dicembre concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro e` altresi` destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita` di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo nonche´ la quota di cofinanziamento regionale e le modalita` di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze. su proposta del Ministro delle infrastrutture, e` autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto le risorse di comma 1, previo versamento all'entrata del Bilancio delle Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1. 4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di Contratti di quartiere II gia` ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei Contratti di quartiere II che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2». 21.0.900, Il Governo Art. 22. Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE Nell'ambito degli interventi per la 1. salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la citta' di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007. 2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE e' autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007. Art. 23. Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria 1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita' industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel

comune di Genova, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007. 2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011"sono soppresse;	
b) le parole da: "e della successiva riassegnazione" fino al termine del periodo sono	
soppresse.	
Art. 24. Sostegno straordinario ai comuni	
in dissesto	
1. Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sara' ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.	1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sara' ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali. 24.6, Il Relatore
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione	
di pagamenti entro il termine del 31 dicembre	
2007 sono riversate al bilancio dello Stato con	
imputazione ad apposito capitolo dello stato di	
previsione dell'entrata.	
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalita' semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal	
Comune per le transazioni che saranno definite	
dall'Organo straordinario di liquidazione e che	
dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.	
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente	
procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, cosi' come definiti dall'articolo 255, comma 10,	

del citato decreto legislativo n. 267 del 2000,	
e successive modificazioni, relativi a	
investimenti.	
5. In caso di mancata adozione della modalita'	
semplificata, al fine di rispettare il principio	
della par condicio creditorum, le risorse	
· ·	
potranno essere utilizzate dall'ente e	
dall'Organo straordinario di liquidazione,	
ciascuno per le rispettive competenze.	
Le risorse devono essere utilizzate per il	
pagamento di quanto gia' previsto nel comma 4;	
e per il pagamento, in via transattiva, secondo	
l'ordine di priorita' di seguito indicato, di una	
quota, comunque non superiore al 60 per cento	
del debito accertato, afferente:	
a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo	
esecutivo;	
b) alle procedure esecutive estinte.	
Art. 25. Interventi nella regione Friuli-	
Venezia Giulia	
1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65	
milioni di euro, iscritti nello stato di	
previsione del Ministero delle infrastrutture,	
finalizzata al collegamento stradale veloce	
tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva	
nel comune di Manzano.	
2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro	
per l'anno 2007 per fare fronte agli	
interventi di riduzione del rischio	
idrogeologico e alluvionale conseguenti	
all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui	
all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30	
1	
Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007.	
	2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui
	all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n.
	225, come determinata dalla tabella C della
	legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende
	comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo
	di euro 138 milioni da destinare alla
	prosecuzione dell'operativita` del Fondo di
	cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23
	dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto
	del Presidente del Consiglio dei Ministri
	vengono disciplinati i criteri e le modalita` di
	trasferimento delle risorse».
	n asici inicitto uche lisui se».
	25,000
	25.900,
	Il Governo
	Art. 25-bis.
	(Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed

ambientale nella Regione Abruzzo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nel bacino del fiume Aterno-Pescara, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, e` autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2007.

25.0.1 (testo 2)

Legnini

Art. 26.Disposizioni in materia di ambiente

1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonche´ per la tutela della biodiversita` nel Canale di Sicilia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere delle competenti commissioni parlamentari sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

26.3,

De Petris, Bellini, Palermo, Battaglia Giovanni, Iovene, Liotta, Tibaldi 26.5 (testo 2),

D'Alı`, Ferrara

1-bis. Per l'anno 2007 e` concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del e mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti adattamento e mitigazione degli effetti dei particolare cambiamenti climatici, con riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversita` terrestre e marina piu` compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorita` per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio decreto valanga. Con del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalita` e i criteri utilizzazione delle somme stanziate,

assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate. De Petris, Sodano, Bellini, Tibaldi 2. A decorrere dalla data di 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore entrata in al fine del presente al fine vigore del presente decreto, decreto, raggiungimento degli obiettivi previsti dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi almeno nella misura del 40%, devono essere pubblici devono essere accompagnati da una accompagnati da una certificazione relativa alla certificazione attestante il contributo ai fini riduzione delle emissioni degli obblighi di riduzione delle emissioni di di gas serra, secondo procedure e modalita' definite con gas serra nonche` da una certificazione decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela energetica che attesti la realizzazione degli del territorio e del mare, di concerto con i interventi secondo standard di efficienza Ministri dell'economia e delle finanze, dello energetica conformi alle migliori tecniche sviluppo economico e delle politiche agricole disponibili e l'utilizzo di una forestali e alimentari. obbligatoria di calore ed elettricita` prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalita` di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Ħ ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del presenta annualmente Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma. 26.800 Il Relatore 3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120. 4 Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera piu' efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono soppresse. Nel testo unico delle disposizioni 4-bis.

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1:
- 1) dopo le parole: "250.000 tonnellate", sono aggiunte le seguenti: "al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,";
- 2) le parole: "in autotrazione", sono sostituite dalle seguenti: "talquale o";
- 3) le parole: "di cui all'allegato I" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato I; al fine della funizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, contabilizzata, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta del deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta eventualmente aliquota ridotta, come rideterminata ai sensi del comma 3.";
- 4) dopo le parole: "da contratti quadro", sono aggiunte le seguenti: ", le modalita` per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale";
- 5) le parole: "sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo" sono sostituite dalle seguenti: "sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il
- gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo.'';
- 6) il quarto periodo e` sostituito dal seguente: "Per ogni anno di validita` del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel

destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno.".

- b) nel comma 2 il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;
- c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per l'anno 2007, nelle

dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantita` di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente quantita'. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilita` del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui presente comma e` effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita` comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1 i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso contingente al agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni suecessivi.";

d) con effetto dal 1º gennaio 2008, dopo il comma 5-ter e` aggiunto il seguente: "5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006".

4-ter. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, e` prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma dell'articolo 22-bis, e` effettuata per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorita` al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

4-quater. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: "e, nei limiti di tali risorse, puo` essere destinata anche come combustibile per riscaldamento" sono soppresse.

4-quinquies. Relativamente all'anno 2007, in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato sono destinate ad aumentare il contingente annuo di 250.000 tonnellate, di cui al comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4-sexies. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzati nell'anno 2007 sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per l'anno 2008. Il restante 50 per cento e` assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'importo previsto dall'articolo 1, comma 380 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non utilizzato nel 2007, e` assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4-septies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantilativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.

26.16 (testo 2),

De Petris, Marcora, Pignedoli, Cusumano, Nardini, Bosone, Montalbano, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili,

l'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, e` sostituito dai seguenti:

«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli. allevamento e forestali. ivi inclusi sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, oppure di filiere corte, cioe` ottenuti entro un raggio di **70** chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in successiva al 31 dicembre 2007, e` incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalita` e` incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra,

realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad l MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i piu` favorevoli diritti acquisiti ai sensi del successivo comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e` regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e` remunerata, con le medesime modalita`, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto` legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma puo` essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita` della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh, e vengono emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) per ciascun impianto a produzione incentivata, numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo` essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita` della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382quinquies e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento. 382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse forme specifiche di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater, viceversa qualora venisse sostituito con altri combustibili non di origine agricola tale quota di energia non avra` diritto all'emissione di certificati verdi. 382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestaIi di intesa del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita` con le quali gli operatori della fili era di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilita` e la rintracciabilita` della fili era, al fine di accedere agli incentivi di cui commi da 382 a 382-quinquies».

26.14

Marcora, De Petris, Pignedoli, Cusumano,

Nardini, Bosone, Montalbano, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano Art. 26-bis. (Variazioni colturali) 1. All'articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo la locuzione: "dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 79612004 della Commissione, del 21 aprile 2004" e` sostituita dalla seguente: "dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di Mercato (OCM) del settore agricolo"; b) al terzo periodo le parole: "All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione" sono sostituite dalla seguente locuzione: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del decreto Presidente della Repubblica del 1º dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni": c) il quarto periodo e` sostituito dal seguente: "L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali."; d) il quinto periodo e` sostituito dal seguente: "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi pubblicazione del comunicato, presso comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento."; e) il sesto periodo e` sostituito dal seguente: "I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. avverso variazione dei redditi possono essere proposti entro cento venti giorni dalla data di

pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente.";

f) e' aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: "Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del successivo comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero. si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 1.000,00 ad euro 2.500.00; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate da AGEA.

26.0.800,

Il Relatore

Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di servizi idrici)

- 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarieta' nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, non possono essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati. La titolarita` concessioni di derivazione delle acque pubbliche e` assegnata ad enti pubblici.
- 2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli regionali e le autonomie locali. predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti rispetto circa il dei parametri salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico dell'eliminazione delle dispersioni, priorita` nel rinnovo delle risorse idriche e

per il consumo umano. 26.0.4 Russo Spena, Salvi, Palermi, Sodano, De Petris, Bellini, Albonetti, Battaglia Giovanni, Brutti Paolo, Gaggio Giuliani, Grassi, Pecoraro Scanio, Tecce Art. 27. Modifiche all'articolo 1, comma 1156 **27** dicembre 2006, della legge 296 - LSU Calabria 1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: 296, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: "f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione "f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e' concesso un favore della regione Calabria e della Regione contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di Campania e` concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, da ripartire secondo euro, previa stipula di apposita convenzione criteri di equita`, previa stipula di apposita con il Ministero del lavoro e della previdenza convenzione con il Ministero del lavoro e della sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di previdenza sociale, a valere sul Fondo per cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, 20 maggio 1993, n. 148, convertito, modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 236, che a tale fine e' integrato del predetto luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato importo per l'anno 2007. Ai soli fini della del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli presente lettera e della lettera f), i lavoratori fini della presente lettera e della lettera f), i facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, lavoratori impegnati nelle attivita` di cui comma 1, del decreto legislativo all'articolo 3, comma 1, del decreto 1997, n. 280, della regione come sopra legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione individuata sono equiparati ai lavoratori di Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui cui all'articolo 2, comma 1, del decreto all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. medesime regioni.". 27.17 (testo 2), **Barbato** 27.18, Il Relatore 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 27-bis.

1. Nei

limiti

dell'importo

dall'articolo 1, comma 940, della legge 27

stanziato

dicembre 2006, n. 296, i Parchi nazionali della Maiella e del Gran Sasso sono autorizzati ad utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940, per l'assunzione dei lavoratori gia` titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.

27.0.3 (testo 2),

27.0.3 (testo 2), Legnini, De Petris, Micheloni

Art. 28.Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva

- Art. 28.Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica e sull'Agenzia nazionale per i giovani
- 1. L'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della **SPORTASS** provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.
- 2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della **SPORTASS** provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di consulenza in

	essere sono risolti di diritto e non possono essere riattivati all'Inps e all'Inail. 28.900, Il Governo 28.900/2 (testo 2), Battaglia Giovanni, Di Siena
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalita' attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonche' ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresi', all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditivita' della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, e' assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro	

dell'economia delle finanze. sono determinati i criteri per la concessione del credito. 4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita` di parte previsionale "Fondo speciale" corrente, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al dell'economia e delle finanze. 28.901. Il Governo 4-bis. AI fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. 1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventu` in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito in legge 23 febbraio 2007, n. 15, e' determinata in 45 unita` di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione. mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. e` prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilita`. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, nel limite massimo di 15 unita', personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalita` previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127». 4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4 -quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28.902, Il Governo

Art. 29. Contributi alla Fondazione ONAOSI

- 1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale. il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, veterinari, nel rispetto dei principi autonomia affermati dal decreto legislativo 30 509, e' determinato dal giugno 1994, n. consiglio di amministrazione della Fondazione modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformita' alle finalita' statutarie dell'ente rapportandone l'entita', per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianita' di servizio.
- 2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno **2007** di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto. 29.1.

Il Relatore

2-bis. La riforma di cui al comma 1, assicura la continuita` delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilita`, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica

e le funzioni di vigilanza, nonche' democraticita` della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti. 29.2, Emprin Gilardini, Zuccherini, Valpiana, Tibaldi, Battaglia Giovanni, Silvestri, Alfonzi, Iovene, Tecce, Albonetti Art. 30. Commissariamento della Fondazione **Ordine Mauriziano** 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui la rappresentanza anche sono attribuite giudiziale nonche' l'attivita' di gestione liquidazione, nel rispetto dei valori storicoculturali e secondo le norme del decretolegge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo. 2. L'attivita' di gestione e liquidazione e' L'attivita' di gestione e liquidazione e' controllata da un comitato di vigilanza controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti Consiglio dei Ministri, sentiti dell'interno e per i beni e le attivita' dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, uno dalla regione Piemonte e tre culturali, uno dalla regione Piemonte e tre dai creditori. Il comitato autorizza gli atti di tra i creditori. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede ed il presidente del comitato medesimo presiede creditori l'assemblea dei creditori competente l'assemblea dei competente approvare il piano di soddisfazione. approvare il piano di soddisfazione. 3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto. predispone 4. commissario predispone in via 4. commissario in via d'urgenza un piano di liquidazione dei beni d'urgenza un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. piano e' sottoposto al comitato di vigilanza. piano e' sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario Alla liquidazione il commissario procede

tramite procedure competitive, assicurando

adeguate forme di pubblicita' e ferma restando

l'applicazione della disciplina in materia di

tramite procedure competitive, assicurando

adeguate forme di pubblicita'. Il commissario

esperti, nonche'

puo' avvalersi di

uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

- prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario puo' avvalersi di esperti, nonche' degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 5. Il piano di liquidazione e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile. ragione in collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,

trattamento stabilito per ciascuna classe non

puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle

comitato di

vigilanza. Il

designato

dal

cause legittime di prelazione.

30.5 (identico all'emendamento 30.6) Bosone, De Petris, Morgando, Cusumano, Marcora, Nardini, Pignedoli

- 6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane correttezza formale. pronuncia, con ordinanza. l'esdebitazione della FOM. liberazione di essa dai debiti residui nei dei confronti creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM.
- 5. Il piano di soddisfazione, predisposto dal commissario e' approvato dai creditori che maggioranza dei crediti rappresentano la ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, relazione giurata indicato nella dei professionista in possesso requisiti cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del 16 marzo 1942, n. 267, e regio decreto successive modificazioni, designato comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento puo' essere

proposto soltanto ricorso alla Corte di	
cassazione per motivi di legittimita'.	
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca	
iscritti su beni della FOM, successivi al 23	
·	
settembre 2003, non possono essere opposti	
al commissario e sono inefficaci. Sono altresi'	
inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data	
dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere	
retributivo per prestazioni di lavoro o per	
spese correnti. Il commissario cura la	
ripetizione delle somme eventualmente	
corrisposte. La richiesta di restituzione di	
somme, approvata dal comitato di vigilanza,	
costituisce titolo esecutivo.	
8. Per quanto non disposto dal presente	8. Per quanto non disposto dal presente
articolo si applicano le norme sulla liquidazione	articolo si applicano le norme sulla liquidazione
coatta amministrativa di cui al titolo V del regio	coatta amministrativa di cui al titolo V del regio
	decreto n. 267 del 1942, e successive
,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
modificazioni, nonche', per quanto attiene al	modificazioni, nonche', per quanto attiene al
procedimento, dagli articoli 125 e 126 del testo	procedimento, dagli articoli 125 e 126 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al	unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22	decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.	dicembre 1986, n. 917
	30.900,
	Il Governo
Art. 31. Istituto Gaslini di Genova - Unione	
italiana ciechi Fondazione EBRI	
italiana ciechi Fondazione EBRI1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo	1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo
	1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore
1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo	
1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.	straordinario di 36 milioni di euro a favore
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo 	straordinario di 36 milioni di euro a favore
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore 	straordinario di 36 milioni di euro a favore
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. 	straordinario di 36 milioni di euro a favore
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo 	straordinario di 36 milioni di euro a favore
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore 	straordinario di 36 milioni di euro a favore
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e della legge n. 148 dell'11 luglio 2002 e` concesso un contributo, nel limite
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e della legge n. 148 dell'11 luglio 2002 e` concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni per il 2007, a
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. 3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e della legge n. 148 dell'11 luglio 2002 e` concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e della legge n. 148 dell'11 luglio 2002 e` concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalita`
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e della legge n. 148 dell'11 luglio 2002 e` concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalita` italiana e di ricerca con partecipazione anche
 Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain 	3-bis. Ai fini di favorire l'attivita` di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Universita` estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e della legge n. 148 dell'11 luglio 2002 e` concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalita`

	credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita` e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalita` per l'attuazione del presente comma. 31.2 (testo 2). Vegas, Ferrara
	3-bis. Per l'anno 2007 e` concesso un contributo straordinario di un milione di euro a favore della lega del filo d'oro. 18.18 (testo 2) Bonfrisco, Azzollini, Vegas, Ferrara, Taddei, Baldassarri, Ciccanti 4 «Per l'anno 2007 e` concesso un contributo
	straordinario di un milione di euro a favore dell'Ente Nazionale Sordi». 18.19 De Poli, Tecce, Ferrara, Bonfrisco
	3-bis. Per l'anno 2007 e` concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore rispettivamente di: ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), Ente Nazionale Sordomuti, Unione Nazionale Mutilati per servizio (UNMS), (Mutilati per servizi) e ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro.
	31.8 (riformulata la copertura in corso di seduta) Saporito, Tofani, Baldassarri, Augello, Saia
Art. 32 Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA	
1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.	

2. I pagamenti di cui al comma 1 non	
concorrono alla determinazione del fabbisogno	
finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai	
sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della	
legge 27 dicembre 2006, n. 296.	
Art. 33. Disposizioni a favore dei soggetti	
talassemici danneggiati da	
trasfusioni infette	
1. Per le transazioni da stipulare con	
soggetti talassemici danneggiati da sangue o	
emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni	
di risarcimento danni tuttora pendenti, e'	
autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui	
per l'anno 2007.	
2. Con decreto del Ministro della salute, di	
concerto con il Ministro dell'economia e delle	
finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle	
transazioni di cui al comma 1, con priorita', a	
parita' di gravita' dell'infermita', per le	
condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della	
situazione economica equivalente (ISEE),	
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.	
109, e successive modificazioni.	
3. L'ulteriore indennizzo previsto	
dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre	
2005, n. 250, convertito, con modificazioni,	
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' da	
intendersi concedibile, nei limiti	
dell'autorizzazione di spesa recata dal citato	
articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al	
medesimo articolo, per i quali, pur in assenza	
di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25	
febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque	
riconosciuto dalla competente commissione	
medico ospedaliera il nesso tra la	
trasfusione, o la somministrazione di	
emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.	
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto	
dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n.	
229, da corrispondersi per la meta' alsoggetto	
danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che	
prestano od abbiano prestato al danneggiato	
assistenza in maniera prevalente e continuativa,	
nel caso in cui il danneggiato sia minore di eta'	
od incapace di intendere e di volere e'	
corrisposto interamente ai congiunti che	
prestano od abbiano prestato al danneggiato	
assistenza in maniera prevalente e continuativa.	
5. Ai soggetti gia' deceduti alla data di entrata	
in vigore della legge n. 229 del 2005, e che	

siano gia' titolari dell'indennizzo previsto sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e' corrisposto in favore degli "aventi diritto", su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il cui importo e' definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati "aventi diritto", nell'ordine, i seguenti soggetti: i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche' ai loro familiari superstiti

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, ed ai loro familiari superstiti, 302, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono corrisposte, per l'anno 2007, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 170 milioni di euro per l'anno 2007.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalita` organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia` percepite. L'onere recato dal presente comma e` valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni a decorrere dal 2009 34.900 (testo 2)

Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente Ministero dell'economia e delle anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978. n. 468. successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima Il Governo

della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere. corredati da apposite relazioni illustrative. 2-bis. Ai cittadini italiani non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia ricordo in oro. 2-ter. L'onorificenza di cui all'articolo 1 e` conferita alle vittime del terrorismo ovvero. in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. L'onorificenza e` corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entra in vigore della presente legge, sono definite: a) le caratteristiche della medaglia di cui all'articolo 1 comma 2; b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e` provato con dichiarazione. anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco». 34.9 (testo 2) **Eufemi, Buttiglione**

3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole da "si

pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.

applica'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''la retribuzione pensionabile va

rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, e` inserito il seguente:

"1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennita` calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli anni contribuzione, ultimi cinque di rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita` e` determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.".

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e` la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004,

n. 206.

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e` valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,3 milioni di euro per l'anno 2008 e in 0,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004».

34.900 (testo 2)

Governo

3-bis. 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e` aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono ricompresi fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul

territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici e aperti al pubblico 34.12, Rubinato

Art. 35. Fondo per le zone di confine

- 1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
- "7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti regioni a statuto speciale, con una dotazione di di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.".
- 1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
- "7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale sentite le regioni interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovra` avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti.".

35.11 Fluttero, Collino 35.10, Fluttero, Collino 35.900, Il Governo

1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni per il 2007, si provvede mediante riduzione stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita` "Fondo speciale" revisionale corrente del Ministero dell'economia e finanze, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo medesimo al Ministero"». 35.900, Il Governo

Art. 36. Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' nazionale

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali il 150° anniversario celebrazioni ner dell'Unita' d'Italia. il Comitato dei Ministri denominato: "150 anni dell'Unita' d'Italia" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attivita' di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali risorgimentali funzionali celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: "150 anni dell'Unita' d'Italia" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attivita' di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

36.3 (testo 2)

Amato, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

- a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico. nonche' di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle citta' di preminente rilievo per il processo di Unita' della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identita' ed Unita' nazionale proprio delle celebrazioni:
- b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di cofinanziamento provenienti dalle realta' pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.
- 2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.
- 2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia e' autorizzata la spesa di **130** milioni di euro per l'anno 2007.

26.7,

De Petris, Sodano, Bellini, Tibaldi

- 3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato "150 anni dell'Unita' d'Italia", il Presidente del Consiglio dei
- 3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato "150 anni dell'Unita' d'Italia", il Presidente del Consiglio dei

Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalita' qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui e' demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unita' nazionale, anche attraverso condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il garanti, Comitato dei formato da personalita` qualificate che garantiscano un orientamento politico culturale pluralistico, cui e' demandato il compito verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unita' nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

36.22 (testo 2)

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Art. 37. Investimenti degli enti previdenziali pubblici

1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate fronte di piani di impiego gia' approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

Art. 38. Potenziamento ed interconnessione **Registro** generale casellario giudiziale

- 1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, Ministero della giustizia il provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al rafforzamento della struttura nonche' informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.
- le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

Art. 39. Disposizioni materia accertamento e riscossione

della legge 27 dicembre All'articolo 1 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono

abrogati. 2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche", sono inserite le seguenti: ", per l'imposta regionale sulle attivita' produttive". 3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' piu' utilizzabile l'allegazione allo scontrino	3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' piu' utilizzabile l'allegazione allo scontrino
fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualita' e quantita' dei medicinali venduti.	fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualita' e quantita' dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia. 39.5 Emprin Gilardini, Valpiana, Silvestri,
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) al comma 56, dopo le parole: "alla condivisione" sono inserite le seguenti: ", al costante scambio";	
b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del sistema informativo della fiscalita' funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.".	
	4-bis. Nell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento sulle modalita` per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita` produttive e all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-ter: 1) nel primo capoverso, le parole: "di euro 0,52", sono sostituite dalle seguenti: "di 1

euro";

- 2) l'ultimo capoverso e` sostituito dal seguente: "La misura del compenso puo` essere adeguata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008.".
- b) al comma 11:
- 1) nel secondo periodo, le parole: "la misura del compenso spettante e" sono soppresse;
- 2) l'ultimo periodo e` soppresso.
- 4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione. 4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalita` telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del versamento unificato sistema compensazione, e` fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa. 4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 2 e 3, puo' essere adeguata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale

del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno

2008 39.802

Il Relatore

5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.". 6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.	
248, le parole: "31 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2007" e le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2010".	
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attivita' di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere effettuata entro il 30 giugno 2008.	
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,	
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26: 1) al comma 1, le parole da: "provvede" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.";	a) idem 1) idem
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento: a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;	2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'agente della riscoccione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento: a)idem 39.800 Il Relatore
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le	

	1
somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese."; b) all'articolo 48 le parole: "il termine di	
sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis".	
an articolo 20, collina 1-018 .	8-bis. All'articolo 2-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: "a) nel comma 1, lettera a) dopo le parole: "regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono aggiunte le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione,"; b) il comma 2 e` soppresso 39.19 Eufemi Tecce e altri
	8-bis. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e` sostituito dal seguente: "43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2004, per le indennita` di fine rapporto, per le altre indennita` e somme e per le indennita` equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1º gennaio 2003, nonche´ per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1º gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne´ all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito e` inferiore a cento euro. 39.801 Il Relatore
	8-bis). 1. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e` sostituito dal seguente: "Art. 24. – 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico e` fissato dalle ore 8 alle ore 12,30

	1
	dei giorni feriali, con esclusione del sabato".
	2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese
	l'orario per il pubblico e` limitato fino alle
	ore 11
	39.30
	Eufemi
	Art. 39-bis.
	(Disposizioni in materia di determinazione
	del tasso di cambio ai fini fiscali per i
	residenti a Campione d'Italia)
	1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-
	legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
	modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
	n. 286, e successive modificazioni, e` abrogato
	39.0.4
	Barbolini, Giovanni Battaglia
	Art. 39-bis.
	(Modifiche all'articolo 1, comma 188 della
	legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di
	esenzione contributiva per esibizioni musicali
	in
	spettacoli di intrattenimento)
	1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
	n. 296, al comma 188, primo periodo, le
	parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite
	dalle seguenti: "musicali dal vivo in
	spettacoli o in manifestazioni di
	intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni
	popolari e folkloristiche effettuate da giovani
	fino a diciotto anni, da studenti fino a
	venticinque anni, da soggetti titolari di
	pensione di eta` superiore a 65 anni e da
	coloro che svolgono una attività lavorativa
	per la quale sono gia` tenuti al versamento
	dei contributi ai fini della previdenza
	obbligatoria ad una gestione diversa da
	quella per i lavoratori dello spettacolo, gli
	adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e
	10 del decreto legislativo del Capo
	provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
	ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
	novembre 1952, n. 2388, sono richiesti solo
	per la parte della retribuzione annua lorda
	percepita per tali esibizioni che supera
	l'importo di 5.000 euro.
	39.0.2 (testo 2)
	Thaler Ausserhofer, Barbolini, Battaglia
	Giovanni, Benvenuto
	Art. 39-bis.
	1. Al testo unico delle disposizioni legislative
1	

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti

modificazioni:

- a) alla tabella A, punto 12:
- 1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo", e` sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1000 litri;";
- 2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale", sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1000 litri;";
- b) alla tabella A, nel punto 13:
- 1) la voce: "benzina 40 per cento aliquota normale;" e' abrogata;
- 2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;", e` sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1000 litri;";
- 3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale;", sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1000 litri;".
- 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e` istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita` sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri e le modalita` di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
- 3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e

di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature.

Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute sono stabilite le modalita` ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede come segue: per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita` previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b)».

39.0.801 (testo 2)

Il Relatore Art. 39-bis.

(Diritti aeroportuali di imbarco)

1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 1974, aprile n. 117, successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, concernente il regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza, nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24

	dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.». 39.0.800 Il Relatore
Art. 40. Amministrazione autonoma dei	
Monopoli di Stato e disposizioni fiscali	
1. Al fine di garantire la continuita' di	
esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco	
opzionale, nonche' la tutela dei preminenti	
interessi pubblici connessi, considerato che	
l'assegnazione della nuova concessione,	
avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007,	
ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge	
27 dicembre 2006, n.296, sara' operativa nel	
corso dell'anno 2008, la gestione del gioco	
continuera' ad essere assicurata dall'attuale	
concessione fino a piena operativita' della nuova concessione e comunque non oltre il 30	
settembre 2008.	
2. Per la gestione delle funzioni esercitate	
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli	
di Stato e' istituita, a decorrere dal 1° marzo	
2008, senza oneri aggiuntivi a carico della	
finanza pubblica, unaAgenzia fiscale, alla	
quale sono trasferiti i relativi rapporti	
giuridici, poteri e competenze, che vengono	
esercitati secondo la disciplina	
dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa. 3. In fase di prima applicazione il Ministro	3. In fase di prima applicazione il Ministro
dell'economia e delle finanze stabilisce con	3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce sentite
	le organizzazioni rappresentative dei
dell'Agenzia.	dipendenti dell'Amministrazione e le
6	associazioni di categoria dei soggetti titolari
	di concessione alla rivendita di generi di
	monopolio con decreto i servizi da trasferire
	alla competenza dell'Agenzia.
	40.6 (testo 2)
4.5.4.74	Barbolini, Battaglia Giovanni
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di	
entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo	
dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro	
dell'economia e delle finanze approva lo	
statuto provvisorio e le disposizioni necessarie	
al primo funzionamento dell'Agenzia.	
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze	5. Il Ministro dell'economia e delle finanze
stabilisce la data a decorrere dalla quale le	stabilisce la data a decorrere dalla quale le
funzioni svolte dall'Amministrazione	funzioni svolte dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato secondo	autonoma dei Monopoli di Stato secondo
l'ordinamento vigente, sono esercitate	l'ordinamento vigente, sono esercitate

dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e' soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni gia' esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e puo' essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.

dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e' soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni gia' esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e puo' essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.

40.6 (testo 2)

Barbolini, Battaglia Giovanni

5-bis. I decreti del ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3,4 e 5, sono adottati sentite le competenti commissioni parlamentari.

Il ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma

40.6 (testo 2)

Barbolini, Battaglia Giovanni

6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:

- a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e` affidato in concessione a piu` concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;
- b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e` affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;
- c) le modalita` per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformita` ai seguenti principi e criteri:

- a) tutela del consumatore;
- b) tutela della concorrenza, anche ai sensi

- dell'articolo 49 del trattato CE, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica. perseguite in osseguio ai principi di necessita`, di proporzionalita` e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri; c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;
- d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonche´ delle relative modalita` di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui comma 6-bis;
- e) pluralita` dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio e` affidato in concessione ad un unico soggetto;
- f) obbligo della nominativita` del gioco a distanza;
- g) esercizio della promozione e della pubblicita` dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.
- 6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.
- 6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza e` definita con specifici decreti direttoriali.
- 6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalle legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
- "previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila" abrogate. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, in conformita` con i principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in l'importo essere, del corrispettivo a carico dei soggetti intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento concessione dei giochi pubblici,

	all'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.». 40.800 (testo 2) Il Relatore
7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento."	
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu' favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale."	
Art. 41.Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa	
1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita societa' di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprieta' dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.	1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita societa' di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprieta' dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro. 21.900 (testo 2), Governo
Art. 42. Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarieta' nazionale	
1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27	

dicembre 2006, n. 296, le parole: "23 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "48 milioni". Al
relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1,
comma 1090, della medesima legge n. 296 del
2006.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006.

Art. 42-bis.

(Fabbricati rurali)

- 1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3, la lettera a) e` sostituita dalle seguenti:
- "a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
- 1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta` o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita` agricola svolta;
- 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e` asservito;
- 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafi che; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
- 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita` svolta in agricoltura;
- 5) da uno dei soci o amministratori delle societa` agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo

professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente

comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);

- b) al comma 3, la lettera b) e` abrogata;
- c) il comma 3-bis e` sostituito dai seguenti:
- "d-bis. Ai fmi fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita` alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita` agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita` agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformita` alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attivita` di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attivita` agricola in maso chiuso''.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A

42.0.3

Marcora, Cusumano, Nardini, Bosone, De Petris, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano, Montalbano

Art. 42-bis.

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione e` aggiunto il seguente

comma: "1-bis: La sanzione di cui al comma 1 e` ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorita` che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al comma 1"». 42,0,20 **Eufemi** Art. 43. Lavori socialmente utili 1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attivita' socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza. Art. 44. Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito dell'imposta passivi dell'imposta 1. soggetti passivi soggetti reddito delle persone fisiche, la cui imposta reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a e' attribuita, per l'anno 2007, una detrazione euro 150 quale rimborso forfetario di parte fiscale pari a euro 150 quale rimborso delle maggiori entrate tributarie affluite forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto all'erario. previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti. 44.800 Il Relatore Ai soggetti indicati al comma 1 soggetti indicati al comma 1 2. Ai inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a inoltre. attribuita un'ulteriore detrazione euro 150 per ciascun familiare a carico. fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a Qualora il familiare sia a carico di piu' carico. soggetti la somma e' ripartita in proporzione Qualora il familiare sia a carico di piu' soggetti la detrazione fiscale e' ripartita in alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari. proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari. 3. Nello stato di previsione del Ministero Nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze e' istituito un

dell'economia e delle finanze e' istituito un

Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.	Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle detrazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonche' le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.	4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della solidarieta` sociale e il Ministro per le politiche per la famiglia di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di erogazione delle detrazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2, nonche' le altre disposizioni
	necessarie per l'attuazione del presente articolo. 4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro
	44.11 Tecce, Tibaldi, Albonetti, Battaglia Giovanni, Pecoraro Scanio, Bonadonna 44.800 Il Relatore
	4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, e` inserito il seguente: "La detrazione e` ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sara` il possessore a titolo di proprieta` o altro diritto reale dell'unita` immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 12 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare" 44.14 (testo 2)
Art. 45.Integrazione dei finanziamenti dei	Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Bosone, Fazio, Molinari
servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali	
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il	

finanziamento ivi previsto e' integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di Art. 46.Procedure di autorizzazione per la e l'esercizio di terminali di costruzione rigassificazione di gas naturale liquefatto L'autorizzazione per la costruzione e 1. 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori industriali. e' rilasciata ai sensi industriali. e' rilasciata ai sensi di siti di dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilita' n. 340, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1986, n. 349. Nei casi in cui gli aprile 2006, n.152 e successive modifiche. impianti siano ubicati in area portuale o ad essa . Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in contigua, il giudizio e' reso anche in assenza del area portuale o ad essa contigua, il giudizio e' parere del Consiglio superiore dei lavori reso anche in assenza del pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della parere del Consiglio superiore dei lavori legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della espresso nell'ambito della conferenza di legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. espresso nell'ambito della conferenza di 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione e' servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. rilasciata con decreto del Ministro dello 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione e' sviluppo economico, di concerto con il rilasciata con decreto del Ministro dello Ministro delle infrastrutture e con il Ministro sviluppo economico, di concerto con il dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e con il Ministro mare, d'intesa con la regione interessata. dell'ambiente e della tutela del territorio e del L'autorizzazione costituisce variante anche del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale. piano regolatore portuale. 46.800 Il Relatore Art. 46-bis. (Sostegno all'imprenditoria femminile) 1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili il decreto che fissa i criteri di intervento e` adottato dai Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunita'».

46.0.800

II Deletere
Il Relatore
Art. 46-bis.
(Pesca e vittime del mare)
1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 655, dichiarati
incompatibili con il mercato comune con
decisione della Commissione europea del 28
luglio 1999, nonche' di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31
maggio 1995, n. 206, nonche' ai sensi del
decreto- legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili
con il mercato comune
con decisione della Commissione europea del
25 novembre 1999, e` fissato in quattordici
rate annuali, fino alla concorrenza del
complessivo ammontare delle somme
effettivamente percepite e degli interessi
legali maturati. Le amministrazioni preposte
al recupero degli aiuti suddetti, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabiliscono con propri
provvedimenti le modalita` attuative per la
restituzione delle somme.
2. A carico del fondo di cui all'articolo 5,
comma 1-bis, del decretolegge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede
a liquidare le richieste di indennizzo relative
agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004,
relativamente alle istanze presentate
anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nei limiti della somma di
500.000 euro. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per
l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-
legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,
n. 244
46.0.801
Il Relatore, Azzollini, De Petris, Ciccanti,
Forte
«Art. 46-bis.
«Art. 40-dis. (Disposizioni in materia di concorrenza e
qualita` dei servizi essenziali nel settore della
distribuzione del gas)
and a realization and Susj

- 1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualita` dei servizi essenziali, il Ministro dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza Unificata e su parere dell'Autorita` per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte in particolare quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.
- 2. I Ministeri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, su proposta dell'Autorita` per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza Unificata, determinano gli ambiti territoriali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determina misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
- 3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2 i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono incrementati di due anni.
- 4. A decorrere dal 1 gennaio 2008 i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione solo ove minore o limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorita` per l'energia elettrica e il gas del 28 dicembre 2000, n. 237, e successive modifiche e integrazioni destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle

fasce deboli di utenti.

46.0.900 testo 3 La Commissione

Art. 47. Copertura finanziaria

- 1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
- a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
- b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in **8376** milioni di euro per l'anno 2007, **8,42** milioni di euro per l'anno 2008 e **14,9** milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
- a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.350 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,02 milioni per l'anno 2008 ed euro 3.6 milioni a decorrere dall'anno 2009. mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita` previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente 2007 utilizzando per l'anno l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita` e della ricerca

25.0.1 (testo 2), 39.0.4 Barbolini 34.900 Governo